

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1390-A)

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE FERRALASCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 23 novembre 1973

(V. Stampato n. 474)

d'iniziativa dei deputati SPAGNOLI, MOSCA, D'ANGELO, BALLARDINI, GRAMEGNA, LEZZI, POCETTI, SKERK, GUERRINI, DI PUCCIO, ARZILLI, GARBI, RAFFAELLI, ZAFFANELLA, ALDROVANDI, Busetto, RAUCCI, FURIA, DAMICO, BACCALINI e BIAMONTE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 novembre 1973*

**Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto
di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali**

Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1390, che è pervenuto al Senato dalla Camera dei deputati il 27 novembre 1973, stabilisce delle norme per la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l'invalidità e la vecchiaia a favore di lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali.

Come è noto con la legge 15 luglio 1966 n. 604, meglio nota come « della giusta causa » e ancor più con la legge 20 maggio 1970, n. 300, o Statuto dei lavoratori, si è offerta finalmente alle forze del lavoro dipendente la difesa legale del loro diritto alla libertà sindacale, d'opinione e di fede religiosa nel posto di lavoro.

Queste leggi non sono sorte dal nulla nè sono state graziosamente concesse, ma sono il frutto di lunghe e dolorose lotte che sono valse a mutare i rapporti politici nella realtà sociale e parlamentare del Paese.

Il ricordo di quelle lotte, delle tensioni nelle fabbriche e dell'azione di intimidazione e di repressione esercitate dal padronato con metodi sempre pesanti, spesso brutali, è ancora viva in tutti noi; è vivo nelle masse operaie che più direttamente le hanno vissute e soprattutto è vivo, purtroppo, in quelli che hanno pagato di persona con la perdita del posto di lavoro.

Tanto più grave era allora questa perdita a causa delle difficoltà di nuovo inserimento nell'attività lavorativa, date le obiettive condizioni del mercato del lavoro e le particolari ragioni del precedente licenziamento, che moltiplicavano le difficoltà per il licenziato, spesso bollato come agitatore.

Un censimento esatto delle vittime di provvedimenti repressivi non si è fatto allora e tanto meno si può fare oggi, ma indubbiamente sono da calcolarsi in diverse migliaia o forse in qualche diecina di migliaia i lavoratori costretti a lasciare il loro posto per questa che è stata definita, non a torto, azione di rappresaglia del padronato.

Una parte dei lavoratori è riuscita a trovare una nuova occupazione in lavoro subordinato, quasi sempre, per altro, a condizioni peggiori, in Italia o all'estero; altri hanno ripiegato su attività autonome; altri

ancora, per ragioni di età o di malattia, sono entrati a far parte del gran mare dei pensionati che si sostentano con le pensioni minime o comunque largamente insufficienti.

È proprio su questo punto, cioè sugli effetti negativi che i provvedimenti di allora hanno avuto sulla situazione pensionistica dei colpiti, che si è accentrata l'attenzione dei presentatori del disegno di legge n. 1390, per porre riparo — anche se di riparazione solo parziale e tardiva indubbiamente si tratta — alla grave ingiustizia perpetrata.

Si era pensato anche di obbligare le aziende a riprendere in forza i lavoratori allontanati, ma ci si è resi conto delle difficoltà che questo provvedimento avrebbe trovato nell'applicazione pratica per i cambiamenti tecnologici intervenuti nelle aziende stesse, per spostamenti di sede che si sono nel frattempo verificati, per il fatto che molti degli interessati sono ormai pensionati, ed infine perchè molte aziende nel frattempo hanno chiuso i battenti o cambiato ragione sociale.

Con il provvedimento al nostro esame ci si è preoccupati quindi di ricostruire la posizione assicurativa per l'invalidità e vecchiaia, sia per i viventi che per i superstiti, ponendo almeno riparo ai danni subiti in questo campo.

Un provvedimento simile, interessante alcune categorie di dipendenti del Ministero della difesa, è stato adottato con la legge 31 marzo 1971, n. 214. Per quanto parziale e limitato, questo provvedimento rappresenta un precedente nell'accoglimento di un principio, già votato dal Parlamento, e, quindi, un riconoscimento della necessità di riparare alle ingiustizie che si sono verificate.

Il progetto di legge si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 stabilisce:

a) l'ammissione alla ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l'invalidità e vecchiaia;

b) quali sono i lavoratori interessati;

c) il periodo coperto dalla legge (dal 1° gennaio 1948 al 7 agosto 1966);

d) il metodo da seguirsi per la ricostruzione del rapporto assicurativo;

e) il carico della ricostruzione alle gestioni interessate.

L'articolo 2 stabilisce per il lavoratore che nel frattempo sia stato iscritto ad una gestione previdenziale diversa, il diritto alla liquidazione di un trattamento pensionistico da parte della gestione di provenienza pari alla differenza tra ciò che avrebbe percepito se non fosse intervenuta la rescissione del rapporto di lavoro e quello che dovrebbe percepire in base alla sua attuale posizione assicurativa.

L'articolo 3 precisa che qualora non esistano libri paga o documenti equipollenti la ricostruzione avviene sulla base dei contributi versati o accreditati.

L'articolo 4 estende i benefici della legge a favore dei superstiti ai quali spetti la pensione di reversibilità e stabilisce che il periodo ammesso alla ricostruzione è quello compreso fra la data del licenziamento e il decesso del lavoratore, o il conseguimento da parte di questi del diritto alla pensione di vecchiaia.

L'articolo 5 definisce il tempo utile per inoltrare la domanda, fissato in due anni, e stabilisce inoltre la composizione del comitato preposto alla decisione sull'ammissione o meno alla ricostruzione del rapporto assicurativo, nonché la normativa che regola il funzionamento del comitato e i rapporti fra esso ed il richiedente.

Il comitato ha sede presso il Ministero del lavoro ed è composto da cinque membri: un rappresentante del Ministero del lavoro, che funge da presidente, due rappresentanti del Ministero del tesoro, un rappresentante dell'Istituto, Cassa o Fondo di previdenza interessato, ed infine un rappresentante dei lavoratori dipendenti.

L'articolo 6 stabilisce la composizione della commissione che deve procedere agli accertamenti dei fatti, nonché le norme di procedura. Tale commissione è tratta dal comitato provinciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30

aprile 1970, n. 639. Essa è costituita dal capo dell'Ispettorato del lavoro, in funzione di presidente, dal direttore del locale ufficio della Ragioneria dello Stato e da uno dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti facenti parte del comitato provinciale. I primi due possono naturalmente delegare un dipendente dei loro uffici.

L'articolo 7 detta norme sull'istruttoria e stabilisce il principio dell'ammissione ai benefici della legge anche per i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto sulla base di apparenti dimissioni volontarie, quando sia stato chiaramente dimostrato che esse non sono dovute a libera determinazione ma ai motivi di cui all'articolo 1 del disegno di legge.

L'articolo 8, infine, stabilisce che i contributi accreditati in base al provvedimento in esame equivalgono a tutti gli effetti ai contributi obbligatori che sarebbero stati versati se non fosse intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Avvenendo su questa base, la ricostruzione comporta la maturazione di tutti i diritti conseguenti nel tempo in base alle migliori condizioni intervenute: in particolare, quindi, il diritto alla pensione d'anzianità (articolo 13 della legge 31 luglio 1965, n. 903), la riliquidazione delle pensioni di vecchiaia, nonché dei supplementi e maggiorazioni per i superstiti.

Si stabilisce inoltre che eventuali contributi volontari versati nei periodi interessati dalla legge devono essere restituiti.

* * *

Il disegno di legge ha avuto nell'altro ramo del Parlamento un iter piuttosto lungo e travagliato. Presentato dagli onorevoli deputati Spagnoli, Mosca ed altri il 13 luglio 1972, il suo esame è iniziato in Commissione lavoro il 29 novembre 1972 e la votazione finale, espressa con voto segreto, si è avuta in Assemblea il 23 novembre 1973 con questi risultati: presenti e votanti 441, voti favorevoli 400, contrari 41. L'unico Gruppo che si è dichiarato contrario è quello del MSI-Destra nazionale.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso del dibattito nella competente Commissione della Camera era stato costituito un comitato ristretto che ha portato numerose modifiche al testo originario. Ulteriori modifiche sono state approvate poi in Assemblea. In particolare, il dibattito si è concentrato sui seguenti punti:

a) il periodo proposto originariamente andava dal 1° gennaio 1948 all'11 giugno 1970 (data di entrata in vigore dello Statuto dei diritti dei lavoratori). La Commissione propose l'allargamento dei termini dal 2 giugno 1946 all'11 giugno 1970. In Assemblea, infine, detti termini vennero ristretti al periodo 1° gennaio 1948-7 agosto 1966, rispettivamente data d'entrata in vigore della Costituzione e della legge n. 604, o della giusta causa;

b) la definizione dei motivi validi per l'applicazione della legge ha suscitato perplessità e discussioni, soprattutto per quanto riguarda l'estensione dei benefici anche a coloro che abbiano rescisso il rapporto di lavoro con decisione solo apparentemente volontaria. In pratica, però, il principio è stato accolto e si è preferito adottare idonee garanzie, al fine di evitare degli abusi, con la composizione degli organi decisionali;

c) l'attribuzione degli oneri era in origine a carico dello Stato; si è preferito, in Commissione ed in Assemblea, passarli a carico delle competenti gestioni;

d) la composizione del comitato e delle commissioni provinciali ha subito profonde modifiche.

Il testo originario demandava l'accertamento dei fatti ai comitati di gestione degli Istituti, Casse, o Fondi competenti; e, per l'INPS, ai comitati provinciali previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. La Commissione propose un comitato nazionale composto da un funzionario del Ministero del lavoro, uno del Ministero del tesoro ed un rappresentante dei lavoratori dipendenti. In Assemblea, infine, la composizione di tale comitato venne modificata con l'aggiunta di un secondo rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante della gestione interessata.

A tale comitato venne lasciata la decisione, mentre per la fase istruttoria si prevede la formazione di una commissione ristretta, tratta dal comitato provinciale.

* * *

Anche la Commissione lavoro del Senato ha costituito un comitato ristretto, presieduto dal senatore Azimonti, con il compito di esprimere un giudizio complessivo sul disegno di legge e proporre eventuali emendamenti.

Sia il comitato che la Presidenza della 11^a Commissione hanno ricevuto numerose delegazioni in rappresentanza di organizzazioni dei lavoratori interessati. La maggior parte di tali delegazioni sollecitavano una rapida approvazione della legge nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Due di esse invece, quella degli appartenenti alle ex confederazioni sindacali fasciste, sciolte nel 1944, e l'Unione lavoratori esonerati e perseguitati politici del lavoro antifascisti (ULEPPA), chiedevano un allargamento dei termini definiti dalla legge per farli decorere, rispettivamente, dal 1944 e dal 1923. La 11^a Commissione, pur riconoscendo la legittimità delle richieste avanzate, ha ritenuto di non poterle tradurre nel disegno di legge n. 1390, per la necessità di acquisire altri elementi conoscitivi, che all'atto avrebbero ritardato notevolmente l'iter del disegno di legge. È stato però presentato un ordine del giorno, approvato dalla Commissione all'unanimità, con il quale si impegna il Governo a predisporre il più rapidamente possibile un apposito provvedimento legislativo a favore di tutti i danneggiati nel lavoro per motivi politici e sindacali.

Il testo dell'ordine del giorno che la Commissione lavoro presenta come sua proposta all'Assemblea è il seguente:

« Il Senato,

considerato l'impegno politico assunto dal Governo e dal Parlamento in favore dei lavoratori danneggiati per motivi politici e sindacali, in particolare in occasione dell'esame di varie proposte di legge e di una

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

petizione compiuto dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati il 21 febbraio 1968, poco prima dello scadere della IV legislatura;

considerata altresì la presentazione in Senato di petizioni sull'argomento;

ravvisata l'urgenza di riesaminare nella sua globalità il problema dei suddetti lavoratori nella prospettiva di una sua organica e coerente definizione,

impegna il Governo

a definire tempestivamente un provvedimento inteso ad estendere le disposizioni per la ricostruzione della posizione assicurativa ai fini pensionistici ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che siano stati danneggiati per motivi politici e sindacali e che siano esclusi dall'applicazione dei provvedimenti finora emanati in materia ».

Il comitato ristretto, all'unanimità, e poi la Commissione plenaria esprimevano, per quanto già detto, un giudizio positivo sul disegno di legge e non ritenevano di dover proporre emendamenti al testo pervenuto dalla Camera.

Essendo stata palesata qualche perplessità sull'esatta interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 5, riguardante l'organo da convenire in giudizio presso l'autorità giudiziaria, del secondo comma dell'articolo 6 e del primo comma dell'articolo 7, la Commissione ha convenuto con il rappresentante del Governo che un'attenta lettura del testo non possa lasciare dubbi sulla sua interpretazione ed, in particolare, sul fatto che sia il Ministro del lavoro *pro tempore* a dover essere chiamato eventualmente in causa ai sensi dell'articolo 443 del codice di procedura civile.

Non essendo stati presentati emendamenti, la 11ª Commissione ha dunque approvato in sede referente il disegno di legge nel suo testo originario, dando mandato al relatore di porne l'approvazione all'Assemblea.

E pertanto nello spirito che ha dominato i lavori della Commissione, nella convinzione di compiere un atto di giustizia, anche se parziale e tardivo, nei riguardi di una meritoria categoria di lavoratori, che il relatore esprime parere positivo sul disegno di legge numero 1390 e ne raccomanda al Senato della Repubblica la sua approvazione.

FERRALASCO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

12 dicembre 1973

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge comunica di non opporsi al suo ulteriore corso. Richiama, peraltro, l'attenzione della Commissione di merito sulla opportunità di valutare attentamente il secondo comma dell'articolo 7, il cui contenuto appare suscettibile di prestarsi ad abusi in quanto, a distanza di tempo, è difficile stabilire se le dimissioni volontarie

siano state determinate da motivi politici o sindacali.

Inoltre, sembra alla Commissione da valutare l'ultimo comma dello stesso articolo 7, in quanto appare di dubbia validità l'esclusione in esso prevista solo per il fatto che per i periodi da regolarizzare assicurativamente il lavoratore abbia avuto accertato, ai fini dell'imposta complementare, un reddito superiore a quello della retribuzione goduta nei periodi stessi.

COLELLA, *estensore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per i lavoratori dipendenti da enti o imprese, il cui rapporto privato di lavoro è stato risolto, individualmente o collettivamente, tra il 1° gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, è ammessa a tutti gli effetti di legge la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l'invalidità e la vecchiaia di cui erano titolari alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo intercorrente tra tale data e quella in cui conseguano o abbiano conseguito i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.

La ricostruzione del rapporto assicurativo avviene mediante l'accreditamento, a carico delle gestioni interessate, dei contributi assicurativi. Tali contributi sono calcolati secondo le aliquote vigenti nei diversi periodi cui si riferisce la posizione assicurativa da ricostruire, sulla base di retribuzioni che tengano conto dei seguenti elementi:

a) qualifica rivestita o mansioni svolte dal lavoratore che risultino a lui più favorevoli sotto il profilo retributivo presso il datore di lavoro dal quale è stato licenziato;

b) variazioni intervenute per effetto di accordi o contratti collettivi di categoria;

c) progressione giuridica ed economica di carriera ove prevista dai contratti collettivi di categoria.

Qualora il periodo per il quale è ammessa la ricostruzione del rapporto assicurativo risulti parzialmente o totalmente coperto da contribuzione effettiva, obbligatoria o figurativa, tale contribuzione viene detratta dall'ammontare dei contributi da accreditare ai sensi del presente articolo.

Art. 2.

Qualora il lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro determinata dai motivi indicati nel precedente articolo 1, sia stato iscritto ad una gestione previdenziale diversa da quella presso la quale era costituita la sua posizione assicurativa al momento del licenziamento, l'accredito dei contributi è determinato in misura tale da consentire la liquidazione di un trattamento pensionistico da parte della gestione di provenienza pari alla differenza tra la quota di pensione a carico della nuova gestione e quella che sarebbe spettata se il lavoratore avesse mantenuto l'iscrizione nella gestione di provenienza.

Art. 3.

In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti, nei quali è necessario determinare la retribuzione percepita dal lavoratore precedentemente alla cessazione del rapporto di lavoro per i motivi indicati nel precedente articolo 1, qualora non esistano libri paga o documenti equipollenti, la retribuzione medesima viene calcolata sulla base dei contributi assicurativi versati o accreditati. Qualora siano stati versati o accreditati i contributi nell'assicurazione generale obbligatoria, si tiene conto della retribuzione corrispondente al valore centrale della classe di retribuzione relativa al contributo base.

Art. 4.

La ricostruzione del rapporto assicurativo è ammessa anche a favore dei superstiti, cui spetta la pensione di reversibilità, dei lavoratori dipendenti che si siano trovati nelle condizioni previste negli articoli precedenti e che siano deceduti o decedano entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge: in questo caso il periodo ammesso alla ricostruzione è quello compreso tra la data del licenziamento e quella del decesso.

Se il decesso si è verificato dopo il conseguimento dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia, il periodo ammesso alla ricostruzione è quello compreso tra la data del licenziamento e quella in cui i detti requisiti sono stati conseguiti.

Art. 5.

Per essere ammessi ai benefici di cui ai precedenti articoli i lavoratori interessati o i loro superstiti aventi diritto dovranno inoltrare domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale ai sensi dell'articolo 1 deve aver luogo la ricostruzione del loro rapporto assicurativo.

La decisione sulle domande che comportano l'ammissione alla ricostruzione del rapporto assicurativo è demandata ad un comitato con sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composto dai seguenti membri:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avente qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica dirigenziale;

c) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale, ai sensi dell'articolo 1, deve aver luogo la ricostruzione del rapporto assicurativo;

d) un rappresentante dei lavoratori dipendenti, scelto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro.

Tale comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro. Il comitato delibera sulla domanda proposta entro 270 giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta è notificata al richiedente.

Il richiedente, entro 30 giorni dalla notifica della decisione del comitato, può proporre ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Decorso il termine di 90 giorni

dalla data di presentazione del ricorso senza che il Ministro abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto, salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 443 del codice di procedura civile.

Art. 6.

L'accertamento sui fatti che devono essere posti alla base della decisione di cui all'articolo precedente, è fatto da una commissione tratta dal comitato provinciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, costituita dal capo dell'ispettorato del lavoro o da un funzionario dell'ufficio dallo stesso designato, con funzione di presidente, dal direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato o da un funzionario dell'ufficio dallo stesso designato, e da uno dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti facenti parte del comitato provinciale.

La commissione sente nella fase di accertamento il lavoratore interessato o il sindacato da lui delegato ad assisterlo, che ne faccia richiesta.

La commissione esaurisce l'accertamento dei fatti entro 150 giorni dalla presentazione della domanda ed entro tale termine notifica una relazione dei fatti accertati al richiedente, assegnandogli 30 giorni per la presentazione di eventuali contestazioni o controdeduzioni.

Trascorso tale termine la domanda e gli accertamenti effettuati sono in ogni caso rimessi al comitato di cui al precedente articolo 5 per gli adempimenti di competenza. Qualora il richiedente abbia presentato contestazioni o controdeduzioni il comitato procede, ove necessario, all'integrazione dell'istruttoria.

Art. 7.

In sede istruttoria potranno essere assunte tutte le informazioni che verranno ritenute opportune sulla base degli elementi di fatto e delle indicazioni di prova fornite dagli interessati attingendo altresì alla documenta-

zione di enti pubblici, associazioni ed aziende private. In particolare dovrà essere valutata la circostanza che il lavoratore interessato svolgesse al momento del licenziamento incarichi pubblici o avesse svolto incarichi sindacali o di commissione interna entro un anno dal licenziamento.

L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è riconosciuta anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia stata motivata da dimissioni volontarie, quando sia accertato che non siano dovute a libera determinazione, ma debbano essere attribuite alle ragioni di cui all'articolo 1 e non risulti che il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia percepito una rilevante liquidazione indebita.

L'ammissione ai benefici della presente legge per i casi previsti nel precedente comma non è concessa per i periodi non coperti da contribuzione, qualora il lavoratore abbia avuto in tali periodi un reddito accertato ai fini della complementare superiore alla retribuzione che avrebbe goduto in costanza del rapporto di lavoro interrotto.

Art. 8.

I contributi versati a favore degli assicurati in forza della presente legge sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori che sarebbero stati versati nel caso in cui non fosse intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Essi, quando si riferiscano a periodi pregressi, danno diritto, a domanda, alla riliquidazione delle prestazioni previdenziali in godimento dell'assicurato o dei suoi superstiti dalla data di decorrenza delle prestazioni stesse; quando si riferiscano a

periodi successivi alla decorrenza delle prestazioni in atto danno diritto a supplementi o maggiorazioni delle prestazioni stesse, secondo le norme vigenti per ciascun fondo o cassa.

Qualora i contributi accreditati in forza della presente legge risultino determinanti ai fini del conseguimento di una prestazione previdenziale o ai fini di una decorrenza più favorevole della stessa, tale prestazione verrà concessa, a domanda dell'interessato, dalla data in cui risultino conseguiti tutti i requisiti di legge valutando i contributi accreditati come se fossero stati versati nei periodi cui si riferiscono. Ciò vale in particolare ai fini della concessione della pensione anticipata prevista dall'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, o da altre leggi speciali.

I titolari delle pensioni di cui all'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, a domanda, hanno diritto anche alla riliquidazione per l'applicazione delle percentuali stabilite ai commi primo e secondo dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Le riliquidazioni, supplementi, maggiorazioni e prestazioni in genere di cui ai precedenti commi spettano anche ai superstiti aventi diritto con riferimento sia alle prestazioni dirette che sarebbero spettate all'assicurato sia alle prestazioni indirette e di reversibilità.

L'eventuale contribuzione volontaria versata dagli assicurati per periodi per i quali si procede alla ricostituzione del rapporto assicurativo deve essere annullata ed il suo importo deve essere rimborsato.